

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA**del 6 ottobre 2016****recante sostituzione del protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa [2017/266]**

IL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 38 del protocollo II di tale accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 144, paragrafo 2, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (l'«accordo»), fa riferimento al protocollo II dell'accordo (il «protocollo II») che stabilisce le norme di origine e prevede il cumulo dell'origine tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (2) La maggior parte delle disposizioni dell'accordo riguardanti gli scambi e le questioni commerciali, compreso il protocollo II, sono state applicate in via provvisoria a decorrere dal 1° settembre 2014.
- (3) L'articolo 38 del protocollo II dispone che il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 dell'accordo possa decidere di modificare le disposizioni di tale protocollo.
- (4) La convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ⁽²⁾ («la convenzione») è intesa a sostituire i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona paneuromediterranea con un unico atto giuridico.
- (5) L'Unione ha firmato la convenzione il 15 giugno 2011. Il comitato misto della convenzione ha stabilito, con la decisione n. 2 del 21 maggio 2014 ⁽³⁾, che la Repubblica di Moldova sia invitata ad aderire alla convenzione.
- (6) L'Unione e la Repubblica di Moldova hanno depositato i rispettivi strumenti di accettazione presso il depositario della convenzione rispettivamente il 26 marzo 2012 e il 31 luglio 2015. Di conseguenza, a norma dell'articolo 10, paragrafo 3 della convenzione, quest'ultima è entrata in vigore per l'Unione e per la Repubblica di Moldova rispettivamente il 1° maggio 2012 e il 1° settembre 2015.
- (7) È pertanto opportuno sostituire il protocollo II con un nuovo protocollo che faccia riferimento alla convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo II dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 217 del 23.7.2014, pag. 88.

